

FLC CGIL VARESE INFORMA N° 12

20 dicembre 2017


Pensioni scuola: gli adeguamenti del MIUR ai provvedimenti della Legge di Bilancio 2017

Dimissioni dal servizio con i requisiti ordinari entro il 23 gennaio. Dal 27 gennaio al 28 febbraio aperte le istanze online per i benefici ulteriori dell'opzione donna.

Il 19 gennaio scorso il MIUR ha prodotto una nota in materia di accesso alla pensione per il personale della scuola, recependo le novità della Legge di bilancio del 2017.

Si conferma al 23 gennaio la scadenza per le dimissioni dal servizio del personale in possesso dei requisiti previsti dalla nota ministeriale del 7 dicembre 2016.

Queste le materie affrontate:

Opzione donna. L'articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge di Bilancio 2017,  ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1 gennaio 2013, pur essendo in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni. Le lavoratrici interessate dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. La domanda di dimissioni per l'opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS istanze online che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio.

Ottava salvaguardia. Il comma 214, lettera e) della legge di Bilancio ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero, ai lavoratori in congedo per assistere con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011.

Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1 gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2017. Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.

Anticipo pensionistico (APE ed APE social). Le necessarie istruzioni saranno specificate, di concerto con l'INPS dopo l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all'adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.

Cumulo dei contributi pensionistici. L'articolo 1 comma, 195 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell'interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un'unica pensione. Il cumulo può essere utilizzato dal 2017, per ottenere la pensione anticipata. Nulla è innovato per quanto concerne l'istanza di cessazione, ^{EX} potrà essere presentata utilizzando le causali attualmente presenti su web POLISistanze online.

nota 2473 del 19 gennaio 2017 estensione requisiti pensioni scuola 2017:

<http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170120/nota-2473-del-19-gennaio-2017-estensione-requisiti-pensioni-scuola-2017.pdf>

La valutazione dei dirigenti scolastici deve cambiare

Per noi deve essere ricondotta alla contrattazione attraverso un'intesa sindacale. Criteri e modalità devono essere contrattati e non decisi unilateralmente dal datore di lavoro.

Si è tenuta al MIUR il 19 gennaio scorso una riunione di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V sullo stato di sviluppo degli strumenti per la valutazione dei dirigenti scolastici.

L'Amministrazione ha comunicato che a breve intende pubblicare la nota esplicativa n.2 (Portfolio del dirigente scolastico e strumenti di valutazione) che fa seguito al profluvio di atti amministrativi finalizzati all'implementazione del sistema per valutazione dei dirigenti scolastici legata per la prima volta nell'a.s. 2016/17 alla retribuzione di risultato.

Per saperne di più:

<http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/la-valutazione-dei-dirigenti-scolastici-deve-cambiare.flc>

Mobilità scuola 2017^{EX}2018: in dirittura d'arrivo la discussione e la stesura del nuovo contratto

Ancora aperte alcune questioni. Rimane da definire l'accordo sulle modalità di conferimento degli incarichi ai docenti che acquisiranno, al termine dei movimenti, la titolarità su ambito e non direttamente su scuola.

È rimasta questione aperta la modalità di attuazione di questo stesso obiettivo relativamente al ruolo diverso del personale Ata, dal momento che risulta più difficoltoso applicare un analogo ragionamento tra profili che non si trovano nella medesima area.

Ancora da definire, sia per il personale Ata che per il personale educativo (ancorché non coinvolti dalle modifiche imposte dalla legge 107/15), la possibilità di poter ampliare la serie di preferenze su più province, superando i vincoli delle limitazioni attuali.

Fermo restando che la mobilità provinciale precede quella interprovinciale, per i docenti si è stabilito un unico ordine delle operazioni che andranno ad effettuarsi per ogni grado di scuola, in modo "sincronico", ovviamente nel rispetto delle precedenza di legge, fatto che consentirà di poter ottimizzare i posti che si libereranno per le operazioni interprovinciali o professionali per "migliorare" quanto già ottenuto nella mobilità provinciale.

Nessuna modifica su questo punto per le fasi del personale educativo ed Ata.

Un ulteriore accordo riguarda il calcolo delle aliquote rispetto ai posti disponibili al termine della mobilità provinciale, che vede una ripartizione pari al 60% per le immissioni in ruolo, al 30% per i trasferimenti da diversa provincia ed il 10% per la mobilità professionale; per eventuali decimali risultati pari, l'arrotondamento all'unità (quindi al posto) dovrà essere a favore della mobilità territoriale.

Via Nino Bixio, 37-21100 VARESE - Tel. 0332 1956216/7 Fax. 0332 1956299

e-mail: varese@flcgil.it mailto: flcgilvarese@pecgil.it

<http://www.facebook.com/flcgil.varese>